



Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione
federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2015²,
decreta:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

² A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti:

- a. l'utilizzo di prodotti;
- b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;
- c. l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.

³ Essa si applica sempre che la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita mediante prescrizioni contenute in altri atti normativi della Confederazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *radiazioni non ionizzanti*: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
- b. *stimoli sonori*: infrasuono, suono e ultrasuono;

¹ RS 101

² FF 2016 351

- c. *prodotto*: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

Art. 3 Utilizzo di prodotti

¹ Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

² Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può:

- a. prevedere un attestato di competenza;
- b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.

³ Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti misure mediante le quali è possibile ridurre i rischi di esposizioni a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori pericolose per la salute e prevenire danni.

² Esso può, in particolare:

- a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b. prevedere un obbligo d'informazione;
- c. prevedere misure di protezione;
- d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può:

- a. vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b. vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

Art. 6 Acquisizione di basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

³ RS 420.1

Art. 7 Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori rilevanti per la salute.

Art. 8 Esecuzione da parte della Confederazione

¹ La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

² Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di ambiti parziali delle misure di cui all'articolo 4.

Art. 9 Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

- a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
- b. dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. delle misure fissate in virtù dell'articolo 4;
- d. dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
- e. dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

Art. 10 Provvedimenti amministrativi

¹ Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

² Possono disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

³ Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, essi possono in particolare:

- a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;
- b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
- c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
- e. ordinare la revoca del riconoscimento dell'attestato di competenza in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

⁴ Essi avvertono il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Art. 11 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi d'esecuzione della Confederazione.

² Per controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 12 Protezione dei dati

Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali e a trasmettersi reciprocamente, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione uniforme della presente legge.

Art. 13 Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 14 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

³ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo.

⁴ RS 313.0

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

